



## MERCEOLOGIE

**Barrare una o piu' caselle corrispondenti alla merceologia con la quale si desidera comparire**

1. EDITORIA LIBRARIA
2. EDITORIA SCOLASTICA
3. EDITORIA MULTIMEDIALE
4. MATERIALI PER LE ATTIVITÀ PSICO-MOTORIE
5. ATTREZZATURE E ARREDI PER PARCHI GIOCO, SCOLASTICI E LUDICI
6. ATTREZZATURE E ARREDI PER PALESTRE SCOLASTICHE
7. GIOCATTOLE EDUCATIVI E MATERIALI PER LE ATTIVITÀ CREATIVE
8. EDILIZIA
9. INFORMATICA E TECNOLOGIE
10. E-LEARNING
11. FORMAZIONE E SERVIZI
12. ISTITUZIONI
13. OPERATORI TURISTICI (ACCOMPAGNATORI, AGENZIE VIAGGIO, GUIDE TURISTICHE, TOUR OPERATOR)
14. STRUTTURE DI SOGGIORNO (ALBERGO, CAMPING, CASALBERGO, OSTELLO GIOVENTÙ, RESIDENCE, VILLAGGIO TURISTICO)
15. ENTE (MINISTERO, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, COMUNITÀ MONTANA, AZIENDA AUTONOMA, CONSORZIO TURISTICO, SCUOLE/ISTITUTI)
16. PARCO (ARCHEOLOGICO, DIVERTIMENTO, NATURALE, TEMATICO)
17. MEZZI DI TRASPORTO (FERROVIE, PULLMAN, ALTRI VETTORI)
18. OPERATORI CULTURALI (BIBLIOTECHE, CASTELLI, CENTRI CULTURALI, MUSEI, RESIDENZE STORICHE)
19. RIVISTE DI SETTORE
20. ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI
21. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E POST-DIPLOMA
22. ALTRO

## **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

#### **1.1 NOME DELLA MANIFESTAZIONE**

ABCD Salone Italiano dell'Educazione  
(di seguito chiamata brevemente manifestazione)

#### **1.2 ORGANIZZATORE**

FIERA DI GENOVA SPA  
Cap.Soc. € 29.787.133,00 i.v.  
P.le J.F. Kennedy, 1 - 16129 Genova  
tel. 010 53911 – fax 010 5391309 - www.abcd-online.it – abcd@fiera.ge.it  
P.I. 00271880106 - C.F. 00540780103  
(di seguito chiamato brevemente Fiera di Genova)

#### **1.3 DATA E LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE**

16 – 18 Novembre 2011  
FIERA DI GENOVA SPA - Quartiere Fieristico - P.le J.F. Kennedy, 1 - 16129 Genova

#### **1.4 ALLESTIMENTO**

Dal 12 al 13 novembre 2011, dalle ore 8.00 alle 20.00, solo gli espositori con proprio allestimento. Dal 14 al 15 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, tutti gli espositori (con stand proprio e preallestito).

Il 15 novembre 2011, vigilia d'apertura della manifestazione, il termine d'ingresso delle merci è fissato alle ore 13.00. Tra le ore 13.00 e le ore 20.00 saranno consentiti esclusivamente lavori di rifinitura degli stand e non potranno essere introdotti veicoli all'interno del padiglione espositivo. Nel caso in cui Fiera di Genova acconsenta l'ingresso nel Quartiere Fieristico di mezzi o operazioni di allestimento stand, l'Espositore accetta, sin d'ora, le seguenti condizioni tariffarie: per l'ingresso di ogni mezzo € 100,00 + I.V.A. la prima ora di permanenza; oltre la prima ora fino alla seconda ora di permanenza € 200,00 + I.V.A.; superata la seconda ora di permanenza € 1.000,00 + I.V.A.. Le suddette tariffe sono cumulabili.

Per le zone preallestite da Fiera di Genova si rimanda alla sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e a quanto riportato sulle relative schede di allestimento contenute nel Manuale dell'Espositore.

#### **1.5 MANIFESTAZIONE**

La manifestazione è aperta agli operatori dal 16 al 18 novembre 2011, dalle ore 9.00 alle ore 18.30.  
Gli Espositori possono accedere ai padiglioni a partire dalle ore 8.30 e dovranno lasciarli entro le ore 19.00.

#### **1.6 DISALLESTIMENTO**

Il 18 novembre 2011, dalle ore 18.30 alle ore 24.00 per tutti gli espositori. Dal 19 al 22 novembre 2011 dalle ore 8.00 alle ore 20.00  
Per le zone preallestite da Fiera di Genova si rimanda a quanto riportato nel Manuale dell'Espositore.

#### **1.7 NORME DI PARTECIPAZIONE**

Costituiscono congiuntamente le Norme di Partecipazione alla manifestazione le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Domanda di Partecipazione
- Presenti "Condizioni di Partecipazione"
- Regolamento Generale di Fiera di Genova SpA, di seguito chiamato brevemente "Regolamento Generale"
- Manuale dell'Espositore.

### **2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

#### **2.1 MERCEOLOGIA**

I prodotti che possono essere esposti sono quelli riportati nel "Merceoologico".

#### **2.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ESPOSTI**

Tutti i prodotti esposti e/o comunque pubblicizzati all'interno della manifestazione devono essere di produzione dell'Espositore stesso o della casa di cui l'Espositore è rappresentante.

Fiera di Genova si riserva di chiedere documentazione idonea a comprovare l'osservanza di quanto sopra.

Non è consentita a nessun titolo l'esposizione di marchi difformi dal marchio aziendale e/o di casa rappresentata.

#### **2.3 CONDIZIONI DI AMMISSIONE**

Possono essere ammesse a partecipare alla manifestazione, le imprese italiane che siano iscritte alla C.C.I.A.A. e le imprese estere che siano iscritte all'ente estero corrispondente alla C.C.I.A.A.; sia le imprese italiane, sia quelle estere devono essere iscritte alla C.C.I.A.A. o ente corrispondente alla C.C.I.A.A., da almeno un anno rispetto alla data di apertura della manifestazione ed aver svolto come minimo da un equivalente periodo di tempo l'attività relativa alle categorie dei prodotti dell'indice merceologico per le quali intendono partecipare alla manifestazione, come provato dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., o dalla Visura Camerale, per le imprese italiane, e da documento equipollente nel caso di imprese estere. In caso di affitto/trasferimento di azienda/ramo di azienda Fiera di Genova si riserva di valutare i requisiti complessivi di attività con riferimento a quelli posseduti dall'azienda affittata/trasferita.

In caso di pluralità di attività dell'impresa, Fiera di Genova può richiedere ulteriore documentazione. Lo stesso vale per l'eventuale richiesta di dimostrazione dell'effettiva e ininterrotta attività operativa dell'impresa.

Sono ammissibili in particolare, a condizione di essere in regola con quanto sopra e con gli adempimenti previsti dalle Norme di Partecipazione, i seguenti possibili partecipanti:

a) le case produttrici italiane ed estere;

b) i rappresentanti di case produttrici italiane od estere che abbiano una organizzazione di vendita sull'intero territorio italiano;

In caso di pluralità di concessione, i prodotti aventi lo stesso marchio possono essere rappresentati da un solo Espositore stabilito dalla casa produttrice. Qualora a partecipare non sia la casa produttrice, quest'ultima deve comunicare a Fiera di Genova al più tardi 30 giorni prima della data di apertura della manifestazione, fornendo adeguata documentazione, quale sia l'impresa autorizzata ad esporre i prodotti per proprio conto;

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

c) Consorzi di imprese rispondenti singolarmente ai requisiti di partecipazione. Per ciascuna Azienda Consorziata, che deve appartenere ad un unico settore merceologico, il Consorzio è tenuto a presentare una Domanda di Partecipazione per la richiesta dello spazio espositivo di ogni singola Azienda Consorziata e di conseguenza corrispondere per ciascuna di esse quanto previsto all'art. 3.2 delle presenti Condizioni di Partecipazione.

Il Consorzio si assume esplicitamente obblighi sia in proprio sia in nome e per conto di ogni singola Azienda Consorziata, la quale deve anche sottoscrivere per conoscenza ed accettazione la domanda di riferimento.

Le Aziende Consorziate devono far valere ogni loro richiesta nei confronti di Fiera di Genova tramite il legale rappresentante del Consorzio;

d) commercianti all'ingrosso (per prodotti non esposti direttamente dal produttore e/o rappresentante);

e) commercianti al minuto.

Possono inoltre essere ammesse a partecipare alla manifestazione associazioni di categoria, pubbliche amministrazioni, enti, organizzazioni e altri soggetti.

Non sono ammesse a partecipare alla manifestazione imprese italiane soggette a procedure concorsuali ai sensi del R.D. 1942/247 e s.m.i. in vigore al momento della presentazione della Domanda di Partecipazione. Non sono considerate sottoposte a procedura concorsuale le imprese italiane che abbiano ottenuto l'omologazione di una procedura di ristrutturazione della propria esposizione debitoria ex art. 182 bis/ter L.F.. In tal caso l'impresa, al momento della Domanda di Partecipazione, deve allegare copia conforme all'originale del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione.

Per quanto concerne le imprese espositrici estere la eventuale sottoposizione a procedura concorsuale viene riscontrata con riferimento alle disposizioni legislative in vigore nel Paese in cui l'impresa espositrice ha sede, con la precisazione che Fiera di Genova si riserva di eventualmente ammettere alla partecipazione quelle imprese estere sottoposte, secondo le Leggi del loro Paese di residenza, a procedure che non abbiano finalità liquidatorie e che abbiano finalità simili alle fattispecie previste dall'art. 182 bis/ter L.F..

Qualora la procedura concorsuale abbia inizio in un momento successivo anche alla Conferma di Partecipazione, l'Espositore si impegna a darne immediata comunicazione scritta a Fiera di Genova. In tal caso Fiera di Genova può recedere unilateralmente.

L'Espositore assume su di sé ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni ed affermazioni da esso rese al fine di conseguire l'accettazione della sua Domanda di Partecipazione nonché con riferimento alla sussistenza di tutti i requisiti vantati per la partecipazione alla manifestazione stessa, assumendo su di sé ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a terzi (ivi inclusi altri Espositori) che sia connesso con dichiarazioni e affermazioni rivelatesi non vere e comunque lesive di diritti di terzi (ivi inclusi altri Espositori); ciò in particolare nel caso in cui dette dichiarazioni o affermazioni ed il comportamento dell'Espositore si rivelino lesivi della partecipazione alla manifestazione da parte di altri soggetti.

Fiera di Genova non assume alcuna responsabilità verso terzi (ivi inclusi altri Espositori) per le decisioni da essi assunte relativamente all'accettazione della Domanda di Partecipazione avanzata dall'Espositore.

In ogni caso l'Espositore si obbliga a manlevare e tenere indenne Fiera di Genova in relazione al risarcimento di qualsiasi danno che gli stessi fossero tenuti a corrispondere a terzi (ivi inclusi altri Espositori) qualora il danno sia conseguenza, diretta o indiretta, della partecipazione dell'Espositore alla manifestazione.

Per qualsiasi Domanda di Partecipazione vale comunque il disposto di cui all'art. 3.1 delle presenti Condizioni di Partecipazione relativamente alla più ampia discrezionalità in capo a Fiera di Genova circa l'ammissione delle imprese alla manifestazione.

## **2.4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La Domanda di Partecipazione deve comprendere i seguenti allegati:

a) Condizioni di Partecipazione e Regolamento Generale debitamente sottoscritti per accettazione;

b) Certificato della C.C.I.A.A. o Visura Camerale rilasciato da non oltre 3 mesi attestante l'iscrizione da almeno un anno come previsto nell'articolo 2.3 e le specifiche attività svolte nel settore merceologico per il quale è richiesta la partecipazione alla manifestazione;

c) Mandato di rappresentanza di eventuali case produttrici italiane o straniere i cui prodotti siano distribuiti dall'azienda espositrice su scala nazionale.

La domanda deve essere sottoscritta per le ditte individuali dal Titolare ed in ogni altro caso dal Legale Rappresentante o da altra persona munita dei necessari poteri.

Le domande incomplete o non corredate da quanto richiesto non saranno prese in esame fino al loro effettivo completamento.

La presentazione della Domanda comporta l'obbligo del richiedente di sottostare ad ogni prescrizione ed adempimento delle Norme di Partecipazione di cui all'art. 1.7.

L'Espositore e Fiera di Genova si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Espositore, qualora sia soggetto alla suddetta normativa, dovrà obbligatoriamente comunicarlo a Fiera di Genova contestualmente alla presentazione della Domanda di Partecipazione e comunque prima del versamento dell'acconto di Partecipazione.

## **3. ACCETTAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **3.1 ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE**

La Domanda di Partecipazione, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile per il richiedente, che resta impegnato ad accettare lo spazio espositivo che viene a lui assegnato, anche se diverso da quello richiesto, in applicazione delle Norme di Partecipazione. Tale assegnazione avviene con preminente riguardo alle esigenze di rappresentatività, d'organicità e d'immagine della manifestazione anche sotto il profilo della consistenza aziendale, della tradizione commerciale e delle dimensioni operative.

Resta salvo l'esercizio d'ogni e più ampia discrezionalità da parte di Fiera di Genova sia per quanto concerne l'accoglimento delle domande di partecipazione che per quanto relativo alla determinazione e individuazione degli spazi espositivi da concedersi ai richiedenti.

Fiera di Genova non è tenuta in alcun modo a dare comunicazione della mancata accettazione della Domanda di Partecipazione né è, comunque, tenuta a motivare le ragioni della mancata accettazione.

L'avvenuta accettazione della Domanda di Partecipazione viene data agli interessati esclusivamente con l'invio della "Conferma di Partecipazione" che costituisce l'unico documento ufficializzante l'ammissione alla manifestazione. La fatturazione da parte di Fiera di Genova dell'acconto versato non costituisce conferma dell'assegnazione dello spazio espositivo.

Resta comunque salva la facoltà di apportare modifiche o ridurre gli spazi già assegnati precisati nella "conferma di partecipazione", o di sostituirli e/o assegnarne altri, anche in diversa zona espositiva, in conformità alla disciplina e secondo le modalità previste dalle Norme di Partecipazione.

Verificandosi una qualsiasi di tali eventualità si provvede all'eventuale conguaglio dell'importo dovuto, escluso ogni e qualsivoglia indennizzo o risarcimento per l'Espositore. In caso di non accettazione della domanda da parte di Fiera di Genova quest'ultima si riserva di incamerare l'importo della quota d'iscrizione + IVA quale rimborso dei diritti di segreteria.

### 3.2 COSTO DI PARTECIPAZIONE

Quale corrispettivo per la partecipazione alla manifestazione l'Espositore deve corrispondere a Fiera di Genova – che fattura direttamente all'impresa intestataria della Domanda di Partecipazione – i seguenti importi (tutti si intendono I.V.A. esclusa, salvo differente indicazione):

a) una quota d'iscrizione pari a € **290,00** comprensiva di: copertura assicurativa obbligatoria (full risks e rct), iscrizione sul catalogo internet e inserimento anagrafico sul programma dell'evento, 1 allaccio elettrico e relativi consumi (1,5 Kw/h per ogni unità di 16 mq. o frazione), 1 pass auto, 100 inviti gratuiti per i clienti, imposta di pubblicità, pulizia parti comuni.

b) un canone per la concessione dello spazio espositivo, che remunera la messa a disposizione dell'area nuda e non comprende alcun tipo di allestimento; eventuali impedimenti quali sporgenze, pilastri, colonne così come gli spazi utilizzati per gli allacciamenti tecnici, vengono conteggiati come spazio espositivo. Il canone è espresso in metri quadrati di area nuda.

TARIFFE AREE ESPOSITIVE:

1 fronte espositivo **125,00** €/mq

Più fronti espositivi **140,00** €/mq

c) un canone per preallestimento, ove richiesto, fornito da Fiera di Genova al costo di € **58,00** al mq, da aggiungere al costo dello spazio espositivo, comprensivo di:

- **stand da 9 mq**: struttura portante, pareti, frontalino con nome dell' azienda (senza loghi), impianto elettrico (faretti, presa, quadro elettrico), moquette, arredi (1 tavolo, 3 sedie, 1 attaccapanni, 1 cestino), pulizia dello stand

- **stand da 12-16-18 mq e multipli**: struttura portante, pareti, frontalino con nome dell' azienda (senza loghi), impianto elettrico (faretti, presa, quadro elettrico), moquette, arredi (1 tavolo, 3 sedie, 1 attaccapanni, 1 cestino, 1 armadietto chiudibile), pulizia dello stand

d) una quota per ogni casa rappresentata di € **230,00**

e) ogni altro importo previsto dalle Norme di Partecipazione di cui all'art. 1.7

### 3.3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L'acconto del 30% del costo (del canone di concessione dello spazio espositivo) + € 290,00 (Quota d'iscrizione) + IVA 20% deve essere versato entro il 16 settembre 2011. Le domande che pervengono dopo tale data devono essere corredate dall'acconto.

Dagli importi versati vengono prioritariamente detratti eventuali pregressi debiti nei confronti di Fiera di Genova relativi a manifestazioni organizzate da Fiera di Genova.

Il saldo del costo di partecipazione di cui all'art. 3.2 deve pervenire entro il 4 novembre 2011 o data scadenza indicata in conferma, esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale intestato a Fiera di Genova Spa presso:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – Agenzia 8 – Coordinate Bancarie Internazionali IBAN IT41 Q010 0501 4080 0000 0000 018 - BIC/SWIFT BNLIITRRGEX.

Inoltre, l'Espositore soggetto alla L. 136/2010 dovrà effettuare il pagamento inserendo nella causale di versamento il relativo CUP e/o CIG preventivamente comunicato a Fiera di Genova Spa.

In caso di mancato pagamento Fiera di Genova può disporre la revoca dell'assegnazione dello spazio espositivo con l'applicazione delle sanzioni di cui alle Norme di Partecipazione, fermo restando l'incameramento a titolo di penale della quota d'iscrizione e dell'acconto ricevuto.

Agli Espositori non in regola con il pagamento del saldo dovuto non può essere consentito l'inizio dei lavori d'allestimento e non vengono rilasciati i pass d'ingresso alla manifestazione.

### 3.4 RINUNCIA – ABBANDONO

Come previsto da art. 9 del Regolamento Generale, l'Espositore che dopo aver presentato la Domanda di Partecipazione, rinunci a partecipare alla manifestazione deve darne comunicazione per iscritto a Fiera di Genova, almeno 30 giorni prima della data ufficiale di inizio dell'allestimento, indicandone e documentandone i motivi. La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto pagato e non esonera dal pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto ai sensi dell'art. 3.2.

In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori dal termine, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell'intero importo di cui all'art. 3.2, deve corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio dell'importo medesimo e risarcire gli eventuali maggiori danni.

### 3.5 SANZIONI

In deroga a quanto previsto all'art. 43 del Regolamento Generale, fermo il diritto di Fiera di Genova ad ottenere sia l'integrale pagamento di quanto dovuto sia il risarcimento dei danni subiti nei confronti degli Espositori che comunque trasgrediscano alle Norme di Partecipazione, di cui all'art. 1.7, Fiera di Genova si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, secondo la gravità del caso, le seguenti sanzioni, anche congiuntamente tra loro:

a) applicazione di una penale in tutte le fattispecie specificatamente individuate nei singoli articoli delle Norme di Partecipazione

b) chiusura temporanea dello spazio espositivo

c) revoca definitiva della concessione dello spazio espositivo

d) diffida con eventuale richiesta di fideiussione bancaria (d'importo da determinare) come condizione per partecipare alla successiva edizione della manifestazione

e) inibizione della partecipazione alla successiva edizione della manifestazione.

In aggiunta a quanto previsto all'art. 43 del Regolamento Generale, in caso di inadempimenti particolarmente gravi, Fiera di Genova può non ammettere l'Espositore alla successiva edizione della manifestazione o modificare a suo sfavore i criteri di assegnazione dello spazio espositivo. In ogni caso, l'Espositore deve comunque provvedere ad adeguarsi immediatamente alle indicazioni di Fiera di Genova, eliminando la causa dell'inadempimento.

In nessun caso compete all'Espositore il diritto ad indennizzi o rimborsi d'alcun genere.

In caso di mancato adeguamento alle indicazioni di Fiera di Genova, l'Espositore, assumendosene gli oneri derivanti, autorizza sin d'ora Fiera di Genova ad intervenire direttamente e manleva Fiera di Genova da ogni responsabilità diretta e indiretta.

### 3.6 ISCRIZIONE NEL CATALOGO INTERNET E INSERIMENTO ANAGRAFICO NEL PROGRAMMA DELL'EVENTO

Per l'inserimento nel catalogo internet e nel programma dell'evento vengono utilizzati i dati indicati nella domanda di partecipazione, per cui gli Espositori che desiderino apparire con dati differenti devono comunicarlo compilando la sezione dedicata all'interno della domanda di partecipazione. Fiera di Genova non assume responsabilità per eventuali errori ed omissioni nella stampa ed in particolare declina ogni responsabilità per la mancata pubblicazione della descrizione "breve" non comunicata all'interno della Domanda di Partecipazione.

### **3.7 NOTIZIE STAMPA**

Gli Espositori sono invitati a trasmettere tempestivamente informazioni e notizie sui prodotti che espongono, con particolare riguardo alle novità, e su eventuali iniziative organizzate, corredandole con materiale fotografico in alta definizione (minimo 300 dpi, formato jpg) all'indirizzo ufficiostampa@fiera.ge.it (+39 010.5391211-262).

I dati forniti possono essere utilizzati da Fiera di Genova per la realizzazione di comunicati stampa inerenti la manifestazione. All'interno della Sala Stampa sono a disposizione spazi per la diffusione di cartelle stampa ed eventuale materiale promozionale degli Espositori.

### **4. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' - MANLEVA**

Fiera di Genova non assume alcuna responsabilità nei confronti degli Espositori per eventuali furti e/o danni a cose e persone da chiunque e comunque provocati.

In particolare l'Espositore, a fronte degli obblighi di custodia sui propri beni (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: merci, prodotti, attrezzature, arredi, mezzi) presenti all'interno del Quartiere Fieristico, si obbliga a manlevare e tenere indenne Fiera di Genova da qualsiasi responsabilità per danni a cose (compreso il furto) sia durante la fase di allestimento, sia durante la manifestazione, sia durante la fase di disallestimento.

In ogni caso l'Espositore cui sia riferibile anche indirettamente il danno a persone e/o cose in relazione al quale venisse invocata la responsabilità di Fiera di Genova, si obbliga a manlevare e tenere indenne la medesima da ogni pretesa/riciesta di risarcimento/danno a qualsiasi titolo avanzata dal danneggiato.

### **5. OBBLIGHI E DIVIETI PARTICOLARI**

#### **5.1 OBBLIGHI E DIVIETI**

Gli spazi espositivi assegnati sempre rimanendo fermo quanto stabilito dalle Norme di Partecipazione di cui all'art. 1.7 o da eventuali comunicazioni di Fiera di Genova, circa i limiti di tempo relativi alla introduzione delle merci nel Quartiere Fieristico, devono essere pronti nel loro allestimento e nella loro presentazione entro le ore 20.00 di martedì 15 novembre 2011. Gli spazi espositivi non occupati entro tale termine sono considerati abbandonati e Fiera di Genova può disporre liberamente fermo restando quanto previsto dall'art. 3.4.

Il giorno 15 novembre 2011 un'apposita Commissione provvede ad effettuare una visita generale della manifestazione per verificare il rispetto delle normative previste.

L'occupazione e l'allestimento degli spazi espositivi devono essere effettuati in puntuale conformità dell'assegnazione e con l'osservanza di tutte le prescrizioni impartite da Fiera di Genova.

Nel rispetto dell'immagine complessiva dell'allestimento della manifestazione tutte le aree espositive all'interno del padiglione dovranno avere una adeguata copertura del pavimento.

E' vietato bucare, infiggere chiodi e viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento o sulle colonne dei padiglioni e sulla pavimentazione delle aree esterne.

Tutti i materiali di allestimento degli stand devono essere ignifughi.

All'interno degli stand è fatto assoluto divieto di conservare sostanze infiammabili, gas compressi o liquidi, sostanze tossico-corrosive, materiali radioattivi.

I materiali in esposizione dovranno in generale essere posizionati a 0,5m dall'estremità dello stand, in modo da permettere una dimostrazione sicura dei prodotti degli espositori e da impedire che i corridoi siano congestionati.

In caso di non ottemperanza l'Espositore, sottoscrivendo le presenti Condizioni di Partecipazione autorizza Fiera di Genova ad intervenire direttamente manlevandola da ogni responsabilità diretta e indiretta e assumendosene gli oneri derivanti.

È in particolare tassativamente vietato agli Espositori:

- a) subconcedere totalmente o parzialmente a qualsiasi titolo l'uso degli spazi espositivi;
- b) l'occupazione di spazi diversi o maggiori anche in altezza di quelli assegnati, in qualsiasi misura ed a qualunque titolo;
- c) l'esposizione di prodotti o articoli non specificati nella Domanda di Partecipazione, nonché l'esposizione o la promozione di prodotti o articoli di imprese che non abbiano i requisiti previsti dalle presenti Condizioni di Partecipazione;
- d) l'esposizione di prodotti di propria produzione o di cui l'Espositore ha la rappresentanza presso stand di altri Espositori;
- e) l'esposizione di prodotti o articoli non attinenti al settore merceologico ove è sito lo spazio assegnato, ad eccezione degli articoli minori, complementari alla merceologia esposta;
- f) l'esposizione di motori o macchine in azione senza speciale autorizzazione di Fiera di Genova;
- g) la vendita negli stand di articoli appartenenti a merceologie non rientranti nella normale attività della ditta Espositrice;
- h) effettuare indagini di mercato durante la manifestazione, salvo autorizzazione scritta di Fiera di Genova.

E' proibita inoltre qualsiasi attività di promozione e/o vendita all'interno del Quartiere Fieristico da parte di aziende o persone non espositrici.

In caso di inadempimento degli Espositori alle obbligazioni del presente articolo, Fiera di Genova si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, provvedimenti sanzionatori in conformità a quanto stabilito nel precedente punto 3.5 "Sanzioni".

#### **5.2 PROGETTO STAND**

Per quanto attiene le disposizioni relative alla presentazione del "Progetto Stand" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e nell'apposito modulo "Progetto Stand" ivi contenuto.

In caso di allestimenti realizzati in difformità dal progetto approvato e dalle normative previste per ciascuna zona espositiva o comunque non esplicitamente autorizzati da Fiera di Genova, la stessa si rifà a quanto stabilito nell'art. 3.5 "Sanzioni" delle presenti Condizioni di Partecipazione, fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento. In ogni caso l'Espositore è obbligato a rimuovere o modificare, su richiesta di Fiera di Genova, gli allestimenti in questione.

In caso di mancato adeguamento, l'Espositore, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di Partecipazione, autorizza Fiera di Genova a provvedere direttamente alle modifiche o alla rimozione, manlevandola da ogni responsabilità diretta o indiretta ed assumendosi gli oneri per l'esecuzione delle medesime operazioni.

#### **5.3 AUTOCERTIFICAZIONE**

Per quanto attiene le disposizioni in materia di Autocertificazione si richiama espressamente quanto riportato nell'apposito facsimile "Autocertificazione" incluso nel Manuale dell'Espositore.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

#### **5.4 OCCUPAZIONE E RICONSEGNA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO**

Per quanto attiene le disposizioni in materia di Occupazione e Riconsegna Spazio Espositivo si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e negli appositi moduli "Occupazione Spazio Espositivo" e "Riconsegna Spazio Espositivo" ivi contenuti.

#### **5.5 PULIZIE**

Fiera di Genova consegna agli Espositori le aree pulite e provvede al ritiro del materiale di risulta ed alle pulizie di tutte le parti comuni, mentre le pulizie delle aree espositive sono interamente a cura e carico dei singoli Espositori.

Gli Espositori devono depositare i materiali di risulta del proprio stand: nei periodi di allestimento e disallestimento negli appositi contenitori dislocati lungo i corridoi o in prossimità degli ingressi dei vari padiglioni; nel periodo di manifestazione lungo i corridoi dalle h. 18.30 alle h. 19.00.

Nelle fasi di allestimento e disallestimento Fiera di Genova provvede allo smaltimento dei soli materiali di risulta di dimensioni contenute, quali a titolo esemplificativo normali rifiuti, sfridi di lavorazione, ritagli di materiali non utilizzati, componenti di imballaggi leggeri e non ingombranti ecc.

Non rientrano nella tipologia dei materiali di risulta tutti i materiali di allestimento non utilizzati o parzialmente utilizzati, quali a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) componenti di allestimento, scarti, pannelli interi o parti di pannelli, vernici, rifiuti speciali, nylon, imballaggi, moquette, palletts, materiali vecchi e nuovi voluminosi e ingombranti: lo smaltimento di tali materiali è interamente a cura e carico degli Espositori (modulo inserito nel Manuale dell'Espositore).

Relativamente alla fase finale delle operazioni di disallestimento si rimanda a quanto riportato nelle "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore.

I lavori di pulizia degli stand devono essere effettuati mezz'ora prima dell'apertura o mezz'ora dopo la chiusura della manifestazione, da personale incaricato dagli Espositori munito di regolare titolo di accesso.

In caso di irregolarità accertate, Fiera di Genova si riserva di applicare le sanzioni previste al precedente punto 3.5 "Sanzioni".

#### **5.6 RIFORNIMENTI**

Per quanto attiene le disposizioni in materia di Rifornimenti si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e nell'apposito modulo "Rifornimenti" ivi contenuto.

In caso di inadempimento Fiera di Genova si riserva di attivare la rimozione d'autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell'Espositore.

A tale proposito l'Espositore, sottoscrivendo le presenti Condizioni di Partecipazione autorizza Fiera di Genova ad intervenire direttamente manlevandola da ogni responsabilità diretta ed indiretta ed in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 3.5 "Sanzioni", Fiera di Genova applica una penale pari a € 1.000,00 per ogni veicolo, fermo restando il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

#### **5.7 EVENTI SPECIALI**

L'Espositore deve richiedere per iscritto a Fiera di Genova l'autorizzazione ad effettuare eventi speciali o manifestazioni collaterali e promozionali all'interno dello spazio espositivo assegnato.

L'Espositore deve allegare alla richiesta un format dettagliato (orari, durata, contenuti etc.) dell'evento per il quale chiede l'autorizzazione.

In ogni caso Fiera di Genova si riserva di accogliere o respingere le richieste degli Espositori a proprio insindacabile giudizio e di verificare, anche in corso di svolgimento, l'integrale rispetto del format autorizzato. In caso di svolgimento da parte dell'Espositore di un evento non autorizzato o con modalità non conformi al format autorizzato, Fiera di Genova, fermo restando quanto già previsto dall'art. 3.5 si riserva la facoltà di far interrompere immediatamente l'evento e l'Espositore è tenuto al pagamento di una penale di € 1.000,00, salvo il maggior danno.

#### **5.8 COURTESY SERVICE**

"Courtesy service" o iniziative organizzate dagli Espositori per il ristoro dei propri ospiti devono essere preventivamente autorizzate da Fiera di Genova. Per le modalità operative si rimanda a quanto previsto in materia di rifornimenti (art. 5.6).

In ogni caso, la somministrazione di piatti preparati e/o minipasti è consentita esclusivamente agli Espositori in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie, in ottemperanza alle normative vigenti.

Ferma restando la possibilità alternativa di avvalersi di ditte specializzate, il "courtesy service" deve avvenire in apposita area riservata all'interno dello stand e le operazioni di rifornimento devono avvenire esclusivamente negli orari previsti per i rifornimenti degli stand come riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore.

#### **5.9 IMPIANTI AUDIO/VIDEO**

Impianti audio e video per diffusioni musicali/video e per amplificazione voce devono essere preventivamente autorizzati da Fiera di Genova e in ogni caso realizzati in maniera da limitare il campo di diffusione esclusivamente al proprio stand.

A tal fine, Fiera di Genova può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al rispetto da parte dell'Espositore di particolari requisiti tecnici degli impianti di diffusione audio che intendono installare, nonché di particolari modalità e/o limitazioni, anche temporali, nell'utilizzo degli stessi. Fiera di Genova si riserva di effettuare in ogni tempo sopralluoghi presso gli stand degli Espositori finalizzati a verificare l'integrale rispetto di quanto sopra; gli Espositori sono tenuti a consentire tali sopralluoghi ed ogni controllo sugli impianti che Fiera di Genova ritiene di effettuare. L'Espositore che installi impianti di diffusione audio non preventivamente autorizzati o che non rispetti, in tutto o in parte, le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'installazione ed all'uso di tali impianti, è tenuto al pagamento di una penale di € 1.000,00, salvo il maggior danno.

Per le riproduzioni video e musicali è necessario che l'Espositore provveda al pagamento dei diritti alla S.I.A.E. (sede di Genova: piazza Borgo Pila, 40 - Corte Lambruschini - Torre A - 15° piano - tel. 010/550861).

#### **5.10 PUBBLICITA'**

L'Espositore, nell'ambito del proprio stand, può svolgere azione pubblicitaria limitatamente alle case ed ai prodotti espressamente indicati nella "Domanda di Partecipazione".

Ogni forma di attività promozionale e di pubblicità all'esterno del proprio stand (volantinaggio, insegne esterne o altro) deve essere preventivamente autorizzata da Fiera di Genova e regolata da specifico contratto secondo le tariffe dalla stessa stabilite.

Per informazioni rivolgersi alla Direzione Produzione e Sviluppo - Ufficio Progetti Speciali ed Eventi (tel. 0105391.257).

In ogni caso è fatto divieto di ricorrere a forme di pubblicità che siano in contrasto con le vigenti disposizioni legali e regolamentari, con l'ordine pubblico e il buon costume, ovvero che possano provocare disagio o disturbo sia agli altri Espositori sia ai visitatori. A Fiera di Genova è riservata la facoltà, per esigenze tecniche e di servizio, di disporre l'eliminazione, la sospensione, la modificazione ed il trasferimento dei mezzi pubblicitari posti in opera dall'Espositore.

### **5.11 MARCHI**

Qualsiasi uso del marchio distintivo "ABCD – Salone Italiano dell'Educazione" anche con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni, sigle e logo, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da Fiera di Genova che ne è proprietaria. L'onere di provare l'esistenza e la validità dell'autorizzazione eventualmente rilasciata da Fiera di Genova incombe su chi ha utilizzato il marchio.

### **5.12 DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE, MANLEVA E RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

Gli Espositori garantiscono di essere titolari, in ogni caso di poter disporre liberamente dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale eventualmente connessi ai prodotti e/o servizi, comunque a quanto contenuto nello spazio espositivo o stand assegnato. Fiera di Genova non effettua alcuna verifica in merito ai diritti di cui sopra. Nell'accettare le Norme di Partecipazione gli Espositori riconoscono la propria esclusiva responsabilità per tutto ciò che viene dagli stessi inserito nello spazio espositivo assegnato e/o negli spazi posti all'interno del Quartiere Fieristico. Fiera di Genova e/o loro aventi causa non possono pertanto essere considerati responsabili di eventuali violazioni di diritti terzi e/o di ogni altra disposizione di legge o provvedimento dell'autorità. Gli Espositori si obbligano pertanto a manlevare e tenere indenne Fiera di Genova e/o i loro aventi causa, da qualsiasi richiesta, pretesa o azioni eventualmente avanzate o intentate da terzi al riguardo. Tali manleve comprendono tutte le indennità e/o i risarcimenti e/o le spese, comprese quelle legali, che debbano essere addebitate a Fiera di Genova e/o loro aventi causa per le violazioni previste dalla presente disposizione.

### **6. VIABILITA' E PARCHEGGI IN QUARTIERE**

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Viabilità e parcheggi" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore.

La circolazione e le soste dei veicoli e mezzi di qualsiasi tipo nel Quartiere Fieristico non comportano alcuna responsabilità di Fiera di Genova e sono assolutamente vietate durante l'orario di apertura al pubblico. Il limite massimo di velocità nel Quartiere Fieristico è di 20 Km/h.

In caso di inosservanza delle norme in oggetto Fiera di Genova si riserva di attivare la rimozione d'autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell'Espositore. A tale proposito l'Espositore, sottoscrivendo le presenti Condizioni di Partecipazione autorizza Fiera di Genova ad intervenire direttamente manlevandola da ogni responsabilità diretta e indiretta ed in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 3.5 "Sanzioni", Fiera di Genova applica una penale pari ad euro 1.000,00 per ogni veicolo fermo restando il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

### **7. SERVIZI E TARIFFE**

#### **7.1 PASS ESPOSITORI**

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Pass Espositori" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore.

#### **7.2 TITOLO DI ACCESSO AUTO**

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Titolo Accesso Auto" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore.

L'Espositore riconosce, inoltre, che la concessione in uso del parcheggio nell'area appositamente riservata, non pone in essere un contratto di deposito ex art. 1766 e segg. CC., ed esonera Fiera di Genova da ogni responsabilità inerente l'utilizzo del posteggio medesimo per danni da chiunque ed in qualsiasi modo causati, ivi compresi quelli relativi al danneggiamento o al furto, parziale o totale del veicolo.

In caso di inosservanza Fiera di Genova si riserva di attivare la rimozione d'autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell'inadempiente. A tale proposito l'Espositore, sottoscrivendo le presenti Condizioni di Partecipazione, autorizza Fiera di Genova ad effettuare la rimozione, anche avvalendosi di ditte terze, manlevando la stessa da ogni responsabilità diretta ed indiretta per eventuali danni. In conformità a quanto stabilito nel precedente punto 3.5 "Sanzioni" in caso di inadempimento degli Espositori alle obbligazioni del presente articolo, Fiera di Genova applica in aggiunta all'eventuale rimozione del veicolo, una penale pari ad euro 1.000,00 per ogni veicolo fermo restando il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

#### **7.3 ASSICURAZIONE**

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Assicurazione" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore. L'Espositore è tenuto, durante gli orari di apertura, sia in periodo di allestimento che di manifestazione e fino al termine del disallestimento, ad essere presente per custodire i propri beni nonché quelli presi a noleggio (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: merci, prodotti, attrezzature, arredi, mezzi) presenti nel proprio stand e comunque all'interno del Quartiere Fieristico.

#### **7.4 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA**

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Energia Elettrica e Acqua" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e negli appositi moduli "Allaccio idrico" e "Energia elettrica" ivi contenuti.

#### **7.5 PRATICHE DOGANALI**

L'espletamento delle pratiche doganali è affidato agli Spedizionieri Ufficiali di Fiera di Genova, che sono altresì in grado di espletare tutte le pratiche ferroviarie, marittime, portuali, aeree e simili, applicando le normali tariffe preventivamente concordate.

Per quanto concerne l'uscita delle merci in temporanea importazione è necessario depositare al varco veicolare un permesso rilasciato dallo Spedizioniere Ufficiale. Poiché il permesso riguarda il singolo prodotto, sono necessari tanti permessi quanti sono i prodotti in temporanea importazione.

#### **7.6 MOVIMENTAZIONE INTERNA**

Per le merci ed i prodotti nazionali o già nazionalizzati gli Espositori devono avvalersi, per le operazioni di scarico, carico e movimentazione, esclusivamente del Servizio predisposto da Fiera di Genova attraverso la trasmissione dell'apposito modulo inserito nel Manuale dell'Espositore.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

Qualora eccezionalmente l'Espositore per lo scarico, il carico e la movimentazione intenda avvalersi di mezzi di proprietà di terzi, deve attenersi a quanto segue:

- a) per l'accesso di detti mezzi al Quartiere Fieristico è tenuto a presentare una richiesta scritta, preventivamente e comunque non oltre il 24 ottobre 2011 (data del timbro postale). La richiesta deve specificare il nome dell'azienda fornitrice e del mezzo, la data in cui s'intende far svolgere le operazioni, il padiglione ed il numero del posteggio. Solo a seguito di una verifica che tiene conto delle caratteristiche tecniche e del rispetto dei requisiti di sicurezza di legge (con particolare riferimento alla legge 626/94) Fiera di Genova rilascia idoneo permesso. Tale permesso deve essere esposto in maniera ben visibile sul mezzo. Non è consentito l'accesso al Quartiere Fieristico ai mezzi di sollevamento e movimentazione interna per i quali non sia stato concesso preventivamente il permesso;
- b) ultimata l'operazione di carico-scarico o movimentazione il mezzo impiegato deve uscire dal Quartiere Fieristico;
- c) l'Espositore deve farsi carico che i mezzi di sollevamento o movimentazione impiegati siano dotati del necessario personale secondo le norme vigenti in materia;
- d) l'Espositore deve inoltre accertarsi che il fornitore sia assicurato non solo per i materiali a gancio o a traino, ma anche per tutti i rischi di legge.

Fiera di Genova non assume alcuna responsabilità né verso gli Espositori né verso i terzi per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di cui sopra e per i danni di qualsiasi specie che da esse derivino e ad esse siano comunque riferibili.

Gli autocarri, i carrelli, le roulotte e le gru non possono sostare né all'interno del Quartiere Fieristico, se non per il tempo strettamente necessario per provvedere alle operazioni di carico/scarico delle merci destinate agli stand, né all'esterno nelle aree riservate ai parcheggi di autovetture durante la manifestazione. Per i contravventori rimandiamo a quanto stabilito all'art. 6 delle presenti Condizioni di Partecipazione.

Negli orari di chiusura è vietata la sosta di automezzi, anche se in avaria, all'interno del Quartiere Fieristico.

I conducenti di mezzi di carico, trasporto o traino non devono abbandonare i veicoli per tutto il periodo di permanenza all'interno del Quartiere Fieristico.

## **7.7 IMMAZZINAGGIO DI IMBALLAGGI**

Gli imballaggi devono essere rimossi dai posteggi e dai padiglioni entro le ore 13.00 del 15 novembre 2011. Qualora l'Espositore non intenda provvedere alla rimozione e immagazzinaggio degli imballaggi, può consegnare i medesimi, previo accordo, a Fiera di Genova compilando l'apposito modulo per la movimentazione presente all'interno del Manuale dell'Espositore.

## **8. NORMATIVE TECNICHE, PROCEDURE ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO, TITOLI DI ACCESSO**

Per quant'altro inerente alle varie disposizioni relative alle procedure di allestimento e disallestimento, ai titoli di accesso nonché alle normative tecniche connesse alla sicurezza nello stand e sul lavoro, procedure antincendio, impianto elettrico, disposizioni particolari per settore, l'Espositore si deve attenere a quanto indicato nel Manuale dell'Espositore.

## **9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, l'Espositore dichiara di avere ricevuto da Fiera di Genova l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, e presta il proprio consenso al trattamento degli stessi. Il predetto consenso informato si estende espressamente alla comunicazione e diffusione dei dati, alla stampa ed a terzi interessati che ne facciano richiesta, comunque nel rispetto della vigente normativa.

L'Espositore acconsente anche alla comunicazione, diffusione e, in generale, al trattamento dei propri dati anche nei Paesi che si trovino al di fuori dell'Unione Europea. L'Espositore è reso edotto che il mancato conferimento dei dati richiesti da Fiera di Genova può pregiudicare la sua partecipazione alla manifestazione, oppure determinare l'impossibilità di Fiera di Genova di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

L'Espositore può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 mediante richiesta a Fiera di Genova, in qualità di Titolare del trattamento.

## **10. ALTRE DISPOSIZIONI**

Tutte le disposizioni contenute nelle Norme di Partecipazione come definite nel precedente punto 1.7 hanno carattere di essenzialità e sono tra loro inscindibili.

Per quanto non espressamente disposto nelle presenti Condizioni di Partecipazione si applica quanto indicato nel Regolamento Generale, nel Manuale dell'Espositore o quanto di volta in volta espressamente indicato da Fiera di Genova.

Le Norme di Partecipazione e la modulistica per la partecipazione alla manifestazione vengono redatti oltre che in lingua italiana in lingua inglese. In caso di discordanza dei testi prevale quello in lingua italiana.

La sottoscritta Impresa dichiara di aver ricevuto ed attentamente letto la Domanda di Partecipazione, il Regolamento Generale, le presenti Condizioni di Partecipazione, nonché il Manuale dell'Espositore corredati di tutti gli allegati nessuno escluso che integralmente accetta.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

La sottoscritta Impresa dichiara di approvare espressamente e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:

artt. 5 (domanda di partecipazione), 8 (tariffe e pagamenti), 9-10-11 (rinuncia), 12-14 (assegnazione spazi), 15 (allestimenti), 28 (pubblicità), 35-36 (responsabilità per danni), 38 (riprese, riproduzioni), 39-40 (rimozione e sgombero posteggi), 42 (divieti particolari), 43-44 (sanzioni e garanzie), 45-46-47 (decadenza dall'esercizio dei diritti), 49 (foro convenzionale esclusivo e legge applicabile) del Regolamento Generale di Fiera di Genova ed inoltre le disposizioni di cui agli artt. 1.7 (norme di partecipazione); 2 (requisiti di partecipazione), particolarmente 2.2 (caratteristiche dei prodotti esposti), 2.3 (condizioni di ammissione); 3 (accettazione di partecipazione e disposizioni amministrative) particolarmente 3.1 (accettazione delle domande), 3.2 (costo di partecipazione), 3.3 (condizioni di pagamento), 3.4 (rinuncia, abbandono), 3.5 (sanzioni); 4 (esclusione di responsabilità - manleva); 5 (obblighi e divieti particolari) particolarmente 5.1 (obblighi e divieti), 5.2 (progetto stand), 5.4 (occupazione e riconsegna dello spazio espositivo), 5.7 (eventi speciali), 5.8 (courtesy service), 5.10 (pubblicità), 5.11 (marchi), 5.12 (diritti di proprietà industriale ed intellettuale, manleva e responsabilità verso terzi); 6 (viabilità e parcheggi in quartiere); 7 (servizi e tariffe) particolarmente 7.2 (titoli di accesso auto), 7.3 (assicurazione), 7.5 (pratiche doganali), 7.6 (movimentazione interna), 7.7 (immagazzinaggio di imballaggi), 9 (trattamento dati personali) delle Condizioni di Partecipazione.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

## REGOLAMENTO GENERALE DI FIERA DI GENOVA

### DENOMINAZIONE - SCOPO - DATA

**Articolo 1** - La Fiera di Genova, organizza annualmente una Fiera Internazionale delle attività economiche direttamente o indirettamente connesse con le comunicazioni in genere ed in specie con quelle marittime, fluviali, lacuali ed aeree e con le telecomunicazioni, allo scopo di incrementare le produzioni, sviluppare gli scambi ed estendere i consumi relativi a tali attività.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fiera di Genova può organizzare o promuovere altre manifestazioni, quali mostre, saloni, esposizioni, convegni ed iniziative analoghe.

**Articolo 2** - La data di apertura e la durata della Fiera vengono rese note dalla Fiera di Genova di norma sei mesi prima dell'apertura. La Fiera di Genova medesima si riserva, in ogni tempo, la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo della corresponsione di alcun rimborso o indennizzo a chicchessia, di modificare sia la data di apertura sia la durata della Fiera.

### PARTECIPAZIONE

**Articolo 3** - Possono essere ammessi a partecipare alla Fiera:

- a) le Case produttrici italiane ed estere;
- b) i rappresentanti o concessionari o agenti italiani ed esteri di Case produttrici italiane ed estere, purché le Case stesse non partecipino già in proprio alla Fiera;
- c) le Pubbliche Amministrazioni, le Istituzioni, le Associazioni, i Consorzi, le Imprese e gli Enti in genere, comunque riconosciuti promotori, sostenitori o realizzatori di attività direttamente o indirettamente connesse alla produzione e agli scambi, nel campo delle comunicazioni.

Salvo i casi in cui eccezionalmente la Fiera di Genova, a suo insindacabile giudizio, conceda espressa autorizzazione per iscritto in contrario, il partecipante può esporre esclusivamente campioni nuovi all'uso.

**Articolo 4** - Chi, rientrando in una delle categorie previste nel precedente art. 3, intende essere ammesso a partecipare alla Fiera, deve presentare domanda sull'apposito modulo, che deve essere sottoscritto dal richiedente, se si tratta di ditta individuale, dal legale rappresentante in ogni altro caso.

Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e negli allegati e deve contenere la elencazione chiara ed esplicita dei prodotti da esporre, e l'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente regolamento, con l'approvazione specifica di quelle ivi particolarmente richiamate.

La domanda presentata da rappresentanti, concessionari od agenti deve contenere altresì l'indicazione della Casa proponente e della sua sede ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza e la permanenza del rapporto con la Casa stessa, salva alla Fiera di Genova la facoltà di effettuare qualsiasi accertamento in proposito.

**Articolo 5** - La domanda di partecipazione deve essere presentata almeno novanta giorni prima della data di apertura della Fiera.

La presentazione della domanda fuori termine, ove questa sia egualmente accolta, comporta la applicazione da parte della Fiera di Genova di una maggiorazione delle tariffe di cui all'art. 7.

La domanda, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile e vincolante per il presentatore, il quale, per il solo fatto della presentazione medesima, resta obbligato - e con esso i suoi delegati, assistenti, consulenti o dipendenti - alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge, di regolamento, della Pubblica Autorità e, in particolare, del presente regolamento nonché di quelle complementari, successivamente emanate dalla Fiera di Genova, a sensi dell'art. 46.

**Articolo 6** - La Fiera di Genova ha la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle domande di partecipazione e la sua decisione in materia è insindacabile.

La decisione della Fiera di Genova viene, di norma, comunicata al richiedente almeno trenta giorni prima dell'apertura della Fiera, ma la Fiera di Genova si riserva di fare eccezione a tale termine per sue esigenze tecniche e operative.

In caso di ammissione, la comunicazione relativa viene data a mezzo della «Lettera-conferma di partecipazione», che è l'unico documento idoneo a comprovare l'ammissione stessa.

In caso di rigetto della domanda, la Fiera di Genova non è tenuta né a renderne noti i motivi al richiedente né a corrispondergli alcun rimborso od indennizzo, fatta eccezione solamente per il rimborso della somma versata a sensi del successivo art. 8, rimborso che sarà effettuato senza interessi, contemporaneamente alla comunicazione relativa.

### TARIFE E PAGAMENTI

**Articolo 7** - Il partecipante alla Fiera è tenuto a corrispondere, secondo le tariffe e le indicazioni contenute nel modulo di domanda:

- a) una tassa di iscrizione;
- b) un canone per la locazione dello spazio in terraferma od in acqua, a lui riservato (posteggio);
- c) un compenso per i servizi e gli impianti speciali di cui è dotato il Quartiere Fieristico e di cui egli intenda usufruire;
- d) ogni altro importo previsto dal presente regolamento e dalle norme ad esso complementari.

Chi partecipa alla Fiera quale rappresentante di più Case, è tenuto alla corresponsione di una tassa di iscrizione per ogni Casa rappresentata.

**Articolo 8** - La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal versamento di un acconto del canone di concessione dello spazio espositivo richiesto e della quota d'iscrizione secondo le modalità previste nelle Condizioni di partecipazione. In assenza di tale acconto la Fiera di Genova potrà disporre la revoca dell'assegnazione dello spazio espositivo.

Dagli importi versati saranno prioritariamente detratti eventuali pregressi debiti nei confronti di Fiera di Genova.

Il saldo del costo di partecipazione dovrà pervenire sempre secondo le modalità previste nelle Condizioni di partecipazione e/o nella lettera-Conferma di partecipazione.

In caso di mancato pagamento, il partecipante moroso decade dal diritto di partecipazione ed incorre nelle sanzioni previste nell'ultimo comma art.9.

### RINUNCIA - ABBANDONO

**Articolo 9** - Chi, dopo aver presentato la domanda, rinunzi a partecipare alla Fiera, deve darne comunicazione per iscritto alla Fiera di Genova, almeno trenta giorni prima della data di apertura, indicandone e documentandone i motivi.

La mancata partecipazione non dà diritto a rimborso di quanto pagato a sensi dell'art. 8 e non esonera dal pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto a sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

Peraltro, qualora la Fiera di Genova riconosca, a suo insindacabile giudizio, che i motivi, come sopra ritualmente e tempestivamente comunicatigli, derivino da forza maggiore, il rinunciante è esonerato dal pagamento di cui al secondo comma dell'art. 8 e il relativo importo, se eventualmente già corrisposto, gli viene rimborsato senza interessi.

In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori del termine, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell'intero importo di cui all'art. 8, deve corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio dell'importo medesimo ed, inoltre, risarcire gli eventuali maggiori danni.

**Articolo 10** - I posteggi che senza giustificato motivo:

a) non siano opportunamente allestiti e muniti di insegna, non siano occupati con i prodotti destinati alla esposizione e sgomberati dagli imballaggi e da altri materiali non destinati all'esposizione stessa entro l'ora al proposito appositamente fissata indicata quale termine ultimo per l'allestimento nelle norme complementari emanate dalla Fiera di Genova (Modulo 1 e similari);

b) siano lasciati senza sorveglianza od in condizione di palese incuria nel corso della Fiera;

possono essere considerati dalla Fiera di Genova, a suo insindacabile giudizio, siccome abbandonati.

In tale ipotesi il partecipante, fermo restando il pagamento dell'intero importo di cui all'art. 8, è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma da determinarsi dalla Fiera di Genova in misura non superiore al doppio dell'importo medesimo ed, inoltre, a risarcire gli eventuali maggiori danni.

Inoltre, la Fiera di Genova potrà disporre liberamente dell'area come sopra non allestita, senza che da parte del partecipante possa essere vantato alcun diritto e/o pretesa al proposito.

**Articolo 11** - Nel caso di morosità, di rinuncia o di abbandono, la Fiera di Genova, indipendentemente da quanto previsto negli artt. 8, 9 e 10 si riserva la facoltà di disporre liberamente dei posteggi relativi.

### **ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI**

**Articolo 12** - I posteggi sono di norma assegnati in base ai criteri di classificazione merceologica stabiliti, a suo insindacabile giudizio, dalla Fiera di Genova e tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste avanzate nella domanda di partecipazione.

L'assegnazione del posteggio viene comunicata con la «Lettera-conferma di partecipazione», nella quale, con riferimento alle planimetrie predisposte dalla Fiera di Genova, viene precisato lo spazio assegnato.

**Articolo 13** - Per prendere possesso del posteggio assegnatogli, il partecipante deve essere munito dell'apposito «Foglio di autorizzazione all'occupazione del posteggio», che la Fiera di Genova gli rilascia.

**Articolo 14** - La Fiera di Genova si riserva la facoltà - da esercitare a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento e, quindi, anche dopo l'invio della «Lettera-conferma di partecipazione» o del «Foglio di autorizzazione all'occupazione del posteggio», ed anche durante la Fiera - sia di modificare o sopprimere taluni gruppi merceologici sia di modificare o ridurre lo spazio già concesso o di sostituirlo con altro, anche in diversa zona o padiglione.

Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante non ha diritto ad altro che all'eventuale conguaglio dell'importo dovuto.

### **ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI**

**Articolo 15** - Gli allestimenti dei posteggi e l'apposizione delle insegne devono essere eseguite secondo le prescrizioni impartite dalla Fiera di Genova, previa autorizzazione scritta da parte della Fiera di Genova stessa, cui i progetti relativi devono essere a tal fine presentati almeno trenta giorni prima della data di apertura della Fiera.

La Fiera di Genova si riserva di adottare, per determinati posteggi o gruppi di posteggi, fondali, divisori e insegne uniformi obbligatori; nel caso in questione, i materiali saranno predisposti dalla Fiera di Genova ed addebitati a parte agli espositori in aggiunta alla tariffa prevista per lo spazio nudo.

I partecipanti devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti.

Gli allestimenti e le insegne non in regola con le norme su esposte, devono essere rimossi, su ordine della Fiera di Genova, a cura e spese del partecipante.

Qualora questi non vi provveda entro il termine e nei modi stabiliti, la Fiera di Genova può procedervi d'ufficio, a spese e rischio e per conto del partecipante.

**Articolo 16** - Per i lavori di allestimento dei posteggi, compresi l'eventuale vendita o noleggio di materiali a ciò occorrenti, la Fiera di Genova segnalerà le Aziende che aderiscono al progetto "Servizi in Fiera".

La Fiera di Genova declina ogni responsabilità sia per i lavori che i servizi eseguiti da fornitori terzi.

**Articolo 17** - Il trasporto dei materiali, l'allestimento del posteggio e la esposizione dei prodotti devono avvenire in maniera tale da non arrecare nocimento ai beni della Fiera di Genova.

In particolare, il partecipante è tenuto ad osservare scrupolosamente il limite di carico unitario stabilito dalla Fiera di Genova per ciascun piano degli edifici del Quartiere Fieristico.

Per i materiali e per i campioni in genere depositati nel Quartiere Fieristico, la Fiera di Genova non rilascia ricevuta né assume responsabilità di sorta.

**Articolo 18** - Il partecipante è tenuto ad esporre, per tutta la durata della Fiera ed entro i limiti dello spazio assegnatogli, i soli prodotti indicati nella «Domanda di partecipazione». Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, dopo l'apertura della Fiera possono essere eseguite, in via eccezionale e previa autorizzazione scritta della Fiera di Genova, ulteriori sistemazioni di campioni, nei limiti di orario stabiliti caso per caso dalla Fiera di Genova medesima.

**Articolo 19** - Il partecipante deve provvedere giornalmente e nelle ore fissate dalla Fiera di Genova alla pulizia del proprio posteggio, servendosi del proprio personale o delle imprese di pulizia autorizzate dalla Fiera di Genova stessa. Per la ipotesi in cui la pulizia non venga eseguita tempestivamente ed in forma accurata, la Fiera di Genova si riserva la facoltà di provvedervi con proprio personale, addebitandone la relativa spesa al partecipante.

**Articolo 20** - Le persone addette ai posteggi devono risultare idonee ai compiti che sono chiamate a svolgere.

In particolare, esse sono tenute ad osservare costantemente e nei confronti di chiunque, contegno corretto, in difetto di che la Fiera di Genova può, a suo insindacabile giudizio, inibire loro l'ulteriore accesso al Quartiere Fieristico, salva l'adozione delle maggiori sanzioni previste nel successivo art. 43.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

## **TRASPORTI - DOGANE**

**Articolo 21** - Alla Casa di spedizioni, a cui da parte della Fiera di Genova sono state affidate le funzioni di «Spedizioniere ufficiale», è riservato in via esclusiva l'espletamento di tutte le pratiche ferroviarie, marittime, aeree, portuali, doganali, daziarie e simili, inerenti ai materiali che il partecipante invia al Quartiere Fieristico, sia per l'esposizione sia per l'allestimento dei posteggi.

Le tariffe da praticarsi dallo «Spedizioniere ufficiale» sono stabilite dalla Fiera di Genova e rese note prima dell'apertura della Fiera.

Lo «Spedizioniere ufficiale», ove richiesto, mette a disposizione del partecipante i mezzi di trasporto e di sollevamento nell'ambito del Quartiere Fieristico, salva al partecipante la facoltà di provvedervi con mezzi propri, purché vengano rispettate le norme particolari dettate in materia dalla Fiera di Genova.

In ogni caso la Fiera di Genova non assume alcuna responsabilità al riguardo né verso il partecipante né verso i terzi.

**Articolo 22** - Le merci provenienti dall'estero possono essere introdotte nel Quartiere Fieristico con il beneficio della temporanea importazione.

Per i partecipanti che intendono usufruire di questa agevolazione ovvero ottenere licenze di importazione, a seguito delle vendite effettuate in Fiera su campioni di merci estere esposte, la Fiera di Genova emana annualmente apposite disposizioni, in relazione alle istruzioni impartite di volta in volta dalla competente Autorità.

La presentazione della domanda di licenza deve essere accompagnata dal versamento di una tassa a favore della Fiera di Genova, nella misura da questa stabilito e resa nota, non appena consentitogli dalla emanazione delle istruzioni anzidette.

## **FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO**

**Articolo 23** - Il Quartiere Fieristico è dotato di impianti per la erogazione dell'acqua e della energia elettrica nonché per il servizio telefonico.

Nei limiti di disponibilità di detti impianti, il partecipante può ottenere la fornitura relativa, presentandone richiesta alla Fiera di Genova, secondo le modalità indicate nelle condizioni di partecipazione a mezzo degli appositi moduli; tale richiesta è, a tutti gli effetti, vincolante per il partecipante.

Per queste forniture la Fiera di Genova non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia, limitandosi esso a trasmettere all'utente le prestazioni delle Aziende fornitrici.

Qualora il posteggio assegnato sia sprovvisto degli attacchi per l'utilizzazione di detti servizi, la Fiera di Genova, ove richiestone dal partecipante ed a spese esclusive dello stesso, può provvedere alla messa in opera dei collegamenti necessari, purché non vi ostino ragioni di carattere tecnico. Eventuali impianti particolari - idrici, elettrici, telefonici od altri - nell'ambito dei singoli posteggi possono, ostandovi ragioni di carattere tecnico, essere eseguiti a spese esclusive del partecipante, solamente se preventivamente autorizzate per iscritto dalla Fiera di Genova ed a mezzo o delle succitate Aziende fornitrici o di imprese autorizzate dalla Fiera di Genova stessa, salvi i casi in cui la Fiera di Genova autorizzi od inviti il partecipante a provvedervi direttamente, con obbligo per il partecipante, in tali casi, di sottoporre l'impianto ultimato al collaudo da parte della Fiera di Genova, prima dell'uso.

**Articolo 24** - La Fiera di Genova si riserva di far conoscere tempestivamente le tariffe per le forniture di cui al precedente art. 23.

Il pagamento da parte dell'utente di tali forniture deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite nelle condizioni di partecipazione ed in ogni caso prima dell'uscita dal Quartiere Fieristico dei materiali di sua spettanza.

**Articolo 25** - Ogni abuso nella utenza delle forniture di cui al precedente art. 23, come pure ogni inosservanza delle norme contenute nello stesso articolo e di quelle particolari, che in materia la Fiera di Genova si riserva la facoltà di emanare, autorizza la Fiera di Genova a sospendere le forniture medesime, fermo restando l'obbligo del partecipante sia di pagare per intero il corrispettivo pattuito, sia di risarcire ogni altro danno a persone ed a cose, manlevando e tenendo indenne la Fiera di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

## **IMPIANTI E SERVIZI SPECIALI**

**Articolo 26** - Il partecipante che intenda avvalersi, per esperimenti con i propri campioni, degli impianti e dei servizi speciali (galleria prova motori, vasca di esperimentazioni subacquee, campo prova natanti, darsena, eccetera) è tenuto all'osservanza, oltre che delle norme contenute nel successivo art. 27 e di quelle altre ivi richiamate, delle disposizioni particolari dettate dalla Fiera di Genova per ciascuno di detti impianti e servizi.

## **MACCHINARI IN AZIONE**

**Articolo 27** - I macchinari, siano essi esposti o destinati al servizio dei prodotti esposti, non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta della Fiera di Genova, la quale valuterà caso per caso, a suo insindacabile giudizio, la opportunità o meno di concederla.

La eventuale concessione della autorizzazione né comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte della Fiera di Genova, né, comunque, esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità, conseguente al funzionamento dei macchinari anzidetti.

Il partecipante deve osservare scrupolosamente, oltre a quelle particolari dettate dalla Fiera di Genova, le prescrizioni legali e regolamentari in materia. Deve in particolare:

- a) mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare i rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas e di liquidi;
- b) sottoporre i macchinari a pressione alle verifiche ed al collaudo stabiliti dalle norme speciali in materia, astenendosi dal farli funzionare anteriormente al rilascio, da parte della Autorità competente, del relativo certificato;
- c) depositare, nello spazio destinato a tal fine dalla Fiera di Genova, le bombole e gli altri recipienti contenenti materie infiammabili ed esplosive, di cui il partecipante sia stato autorizzato dalla Fiera di Genova a servirsi, a sensi dell'art. 42 lettera i).

In ogni caso i macchinari, gli accessori e quant'altro sopra indicato non dovranno costituire pericolo per alcuno né arrecare ad alcuno molestia.

La Fiera di Genova si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura.

## **PUBBLICITÀ**

**Articolo 28** - Il partecipante, nell'ambito del posteggio assegnatogli, può svolgere azione pubblicitaria limitatamente alle Case ed i prodotti espressamente indicati nella «Domanda di partecipazione».

Ogni altra forma di propaganda e di pubblicità - tanto sulle pubblicazioni della Fiera di Genova quanto nel Quartiere Fieristico - può essere effettuata nei limiti autorizzati caso per caso dalla Fiera di Genova e secondo le tariffe dalla stessa stabilite.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

In ogni caso al partecipante è fatto divieto di ricorrere a forme di pubblicità che siano comunque in contrasto con le vigenti disposizioni legali e regolamentari, con l'ordine pubblico e il buon costume, ovvero che possano comunque provocare disagio o disturbo sia agli altri partecipanti sia ai visitatori.

In particolare, il partecipante deve evitare di servirsi di forme di pubblicità idonee a stabilire un termine di diretto raffronto con la produzione e l'attività di altri partecipanti.

Alla Fiera di Genova è riservata la facoltà, per esigenze tecniche o di servizio, di disporre la eliminazione, la sospensione, la modificazione ed il trasferimento dei mezzi pubblicitari posti in opera dal partecipante, a seguito della autorizzazione di cui sopra.

**Articolo 29** - La Fiera di Genova rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi distintivi, anche la denominazione «Fiera di Genova SpA» con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle, talché è inibito a chicchessia farne comunque uso, senza il preventivo consenso scritto della Fiera di Genova.

#### **CATALOGO UFFICIALE**

**Articolo 30** - Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, la Fiera di Genova provvede alla stampa ed alla diffusione, consegnandone una copia a titolo gratuito a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale, che comprende le indicazioni essenziali relativi ai partecipanti ed ai prodotti da essi esposti, con riferimenti a quanto risulta, per ciascuno di essi, dalla «Domanda di partecipazione».

Tali indicazioni sono inserite gratuitamente.

La Fiera di Genova, può accettare altresì, a condizioni da convenirsi, inserzioni di carattere pubblicitario.

#### **ACCESSI AL QUARTIERE FIERISTICO**

**Articolo 31** - Per tutta la durata della Fiera il Quartiere Fieristico rimane aperto al pubblico ogni giorno ferial e festivo, salvi i giorni o le ore che la Fiera di Genova si riserva di destinare agli operatori economici od a particolari categorie di visitatori.

Per l'accesso al quartiere, la Fiera di Genova stabilisce orari distinti per i partecipanti ed il personale addetto ai posteggi da un lato e per i visitatori dall'altro.

Per particolari esigenze, l'accesso ai singoli padiglioni può essere sottoposto ad orari speciali.

Per l'accesso degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto, prima dell'apertura della Fiera, durante la stessa o dopo la sua chiusura, sono stabiliti orari speciali.

La Fiera di Genova si riserva la facoltà - da esercitare a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento - sia di modificare gli orari di accesso già resi noti sia di consentire deroghe per casi particolari.

**Articolo 32** - Per poter accedere al Quartiere Fieristico, deve essere esibito al personale addetto al controllo il biglietto d'ingresso od il permesso provvisorio oppure la tessera permanente rilasciata dalla Fiera di Genova, a sensi dei successivi artt. 33 e 34.

**Articolo 33** - La Fiera di Genova mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere permanenti d'ingresso in numero da stabilirsi a suo insindacabile giudizio, avuto riguardo all'entità della partecipazione, e comunque, in numero non inferiore a due e non superiore a otto.

La consegna delle tessere non ha luogo, qualora il partecipante non comprovi di essere in regola con i pagamenti di cui all'art. 8.

**Articolo 34** - Le tessere permanenti di ingresso ed i permessi provvisori devono essere intestati al nome di una persona determinata, sono strettamente personali e non possono essere ceduti neppure momentaneamente.

A tal fine, il partecipante, cui sono state rilasciate le tessere permanenti di ingresso, deve provvedere ad apporre su di esse il nome e il cognome della persona abilitata a servirsene.

Le tessere ed i permessi provvisori, che vengano esibiti agli ingressi da persone diverse dall'intestatario, sono ritirati dalla Fiera di Genova, la quale si riserva di adottare adeguate sanzioni a carico dei responsabili.

Ogni partecipante è personalmente responsabile nei confronti della Fiera di Genova per le frodi tentate o commesse, anche dai propri dipendenti, nell'uso dei documenti suddetti.

#### **DANNI - ASSICURAZIONE - VIGILANZA**

**Articolo 35** - L'Espositore, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, accetta la copertura assicurativa, peraltro obbligatoria, realizzata dalla Fiera di Genova.

Si ricorda che l'espositore è tenuto, durante l'orario di ingresso espositori, sia in periodo di allestimento che di manifestazione e fino al termine del disallestimento, ad essere presente per custodire il proprio stand e gli oggetti nello stesso esposti.

Verificandosi un evento contemplato nella polizza, il partecipante è tenuto a farne immediata denuncia anche alla Fiera di Genova.

**Articolo 36** - Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, la Fiera di Genova provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna con la normale diligenza.

Fiera di Genova non è in nessun caso depositaria delle cose introdotte nel Quartiere Fieristico dall'Espositore che è tenuto alla sorveglianza diretta sulle cose per l'intero arco di tempo in cui il padiglione è aperto, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. In ogni caso Fiera di Genova non è responsabile per sottrazioni o danneggiamento delle cose degli espositori.

**Articolo 37** - Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli ed i disegni ornamentali, i marchi di impresa non protetti da brevetto e da domanda legalmente depositata, usufruiscono - per il fatto della loro esposizione in Fiera - della protezione temporanea contemplata dalle norme vigenti.

#### **RIPRESE - REGISTRAZIONI - RIPRODUZIONI**

**Articolo 38** - La introduzione nel Quartiere Fieristico di apparecchi di ripresa fotografica, cinematografica, televisiva nonché di registrazione sonora e simili è subordinata ad apposita autorizzazione della Fiera di Genova.

Per le riprese e le registrazioni di cui sopra, la Fiera di Genova si riserva di nominare operatori autorizzati, stabilendone le relative tariffe. Il partecipante, che intenda avvalersi di operatori di sua fiducia, deve farne domanda alla Fiera di Genova prima dell'apertura della Fiera.

Di ogni ripresa e registrazione eseguita per conto dei partecipanti, deve essere consegnata copia alla Fiera di Genova, a cura dell'operatore, a titolo gratuito.

La Fiera di Genova si riserva, in ogni caso la facoltà di eseguire o far eseguire riprese o registrazioni e di curarne la riproduzione e la vendita.

Salvo quanto sopra, è vietato a chicchessia il rilievo di misure, l'esecuzione di disegni, la ripresa fotografica, cinematografica, televisiva o con altri mezzi, sia dei campioni esposti sia degli allestimenti dei posteggi, senza la preventiva autorizzazione scritta del partecipante interessato.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

## **RIMOZIONE E SGOMBERO DEI POSTEGGI**

**Articolo 39** - Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero dei posteggi possono avere inizio solamente dopo la chiusura della Fiera, a far capo dal giorno e dall'ora resi noti dalla Fiera di Genova, e debbono essere ultimati entro il termine massimo di sei giorni dalla predetta data.

Trascorso tale termine, senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni anzidette, la Fiera di Genova può procedervi d'ufficio, a spese e rischio e per conto del partecipante.

Trascorsi sessanta giorni dalla chiusura della manifestazione, è data facoltà alla Fiera di Genova di far vendere senza formalità di sorta i materiali ed i campioni di cui sopra, che il partecipante non abbia provveduto a ritirare; trattandosi di merci deperibili, la Fiera di Genova può provvedervi immediatamente dopo scaduto il termine di sei giorni, più sopra stabilito.

Sull'importo ricavato dalla vendita, la Fiera di Genova si soddisfa per quanto dovutogli dal partecipante e tiene l'importo residuo a disposizione di questi per il termine massimo di mesi sei, trascorso il quale l'importo medesimo viene incamerato dalla Fiera di Genova.

La Fiera di Genova non assume responsabilità di sorta per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel Quartiere Fieristico e può farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

**Articolo 40** - Prima della chiusura della Fiera, l'uscita dal Quartiere Fieristico di cose di pertinenza del partecipante è consentita solo in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta scritta, ed è subordinata al preventivo rilascio, da parte della Fiera di Genova, di uno speciale «Buono di uscita».

Dopo la chiusura della Fiera, l'uscita dal Quartiere Fieristico dei materiali e dei campioni di pertinenza del partecipante è subordinata al preventivo rilascio, da parte della Fiera di Genova, del «Buono di uscita», permesso che non può essere rilasciato, se il partecipante non ha prima comprovato di avere adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti della Fiera di Genova.

**Articolo 41** - Ultimate le operazioni di rimozione e di sgombero, i posteggi debbono essere riconsegnati alla Fiera di Genova nello stato in cui si trovavano al momento della consegna.

E' fatto obbligo al partecipante di far constatare in ogni caso agli incaricati della Fiera di Genova lo stato del posteggio al momento della riconsegna e di provvedere a sue spese ai lavori di ripristino che si rendessero necessari.

La Fiera di Genova può, anche per tali lavori, provvedere alla esecuzione di ufficio contemplata nel precedente art. 39.

## **DIVIETI PARTICOLARI**

**Articolo 42** - Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente regolamento, è fatto particolare divieto al partecipante:

- a) di sostituire, a qualsiasi titolo anche gratuito ed anche temporaneamente, altri a sé nel godimento del posteggio assegnatogli;
- b) di usare i posteggi, le loro adiacenze e, comunque, il Quartiere Fieristico per il deposito di materiali o cose non destinati o necessari alla esposizione;
- c) di esporre cartelli, indicazioni o, comunque, di fare pubblicità di prodotti diversi da quelli elencati nella «Domanda di partecipazione».
- d) di eseguire vendite con consegna immediata, anche in forma di propaganda, salvo il caso in cui eccezionalmente la Fiera di Genova, a suo insindacabile giudizio, ne conceda espressa autorizzazione per iscritto, dietro eventuale pagamento di una apposita tassa;
- e) di sottrarre comunque alla libera vista, durante le ore stabilite per l'accesso al Quartiere Fieristico, i campioni esposti;
- f) di permanere sia nel padiglione sia, in genere, nel Quartiere Fieristico, in ore diverse da quelle stabilite negli appositi orari;
- g) di accedere al Quartiere Fieristico, di circolare e di sostare in esso con veicoli di qualsiasi genere, al di fuori di quanto consentito dal precedente art. 31;
- h) di introdurre materie infiammabili od esplosive ed accendere fuochi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Fiera di Genova;
- i) di introdurre prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia;
- l) di modificare in qualsiasi modo lo stato dei beni mobili ed immobili della Fiera di Genova, senza l'espressa autorizzazione scritta dello stesso.

## **SANZIONI E GARANZIE**

**Articolo 43** - Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle altre norme previste nel successivo art. 46 hanno carattere di essenzialità e sono tra loro inscindibili.

Fermo il diritto della Fiera di Genova ad ottenere sia l'integrale pagamento di quanto dovutogli sia il risarcimento dei danni subiti ed indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni già previste per i singoli casi, nei confronti dei partecipanti che comunque trasgrediscano alle norme di cui al precedente comma, la Fiera di Genova si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, secondo la gravità del caso, le seguenti sanzioni, anche congiuntamente tra loro:

- a) imposizione di una penale non inferiore all'ammontare del canone dovuto per il posteggio né superiore al doppio del canone medesimo;
- b) chiusura temporanea del posteggio;
- c) revoca definitiva della concessione del posteggio;
- d) inibizione dell'ulteriore accesso al Quartiere Fieristico.

In nessuno di questi casi compete al partecipante il diritto ad indennizzi o rimborsi di alcun genere.

**Articolo 44** - A garanzia delle ragioni creditorie della Fiera di Genova per quanto dovutogli dal partecipante a qualsiasi titolo - ivi compresi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Fiera di Genova stessa per suo conto - è riconosciuto alla Fiera di Genova il diritto sia di ritenere le cose di pertinenza del partecipante esistenti nel Quartiere Fieristico, sia di soddisfarsi in via preferenziale sul prezzo ricavato dalla loro vendita.

Per il pagamento dei canoni di locazione dei posteggi, siffatto diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque detenga le cose di pertinenza del partecipante, eventualmente

uscite dal Quartiere Fieristico, come pure sulle cose, a chiunque appartenenti, che comunque si trovino nel posteggio a lui assegnato.

## **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Articolo 45** - Qualora la Fiera, per una qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non possa aver luogo, la domanda di partecipazione si intende automaticamente annullata e la Fiera di Genova rimborsa al partecipante sia il canone versato per la locazione del posteggio sia la quota parte del compenso per l'erogazione dei servizi richiesti e non ancora prestatigli, deduzione fatta delle spese a tal fine dalla Fiera di Genova eventualmente sostenute.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri

Qualora invece la Fiera venga sospesa dopo la data di apertura:

- a) se la sospensione avviene per causa di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;
- b) in ogni diversa ipotesi, la Fiera di Genova rimborsa al partecipante quanto previsto nel comma precedente, salvo che per il canone di locazione, il quale viene rimborsato in proporzione alla durata del mancato godimento.

In nessuna delle precedenti ipotesi la Fiera di Genova è tenuta a corrispondere al partecipante compensi od indennizzi di sorta.

**Articolo 46** - La Fiera di Genova si riserva di emanare:

- a) le norme complementari previste dal presente regolamento;
- b) quelle altre norme che, in qualsiasi tempo, ritenga a suo insindacabile giudizio opportune per il miglior andamento della Fiera, e ciò anche in deroga al regolamento ed alle norme complementari di cui sopra;
- c) norme apposite per la organizzazione di manifestazioni speciali.

Tutte le norme predette vengono portate a conoscenza dei partecipanti, mediante lettere, circolari o notiziari od altri mezzi idonei.

**Articolo 47** - I reclami di qualsiasi natura, concernenti la organizzazione e lo svolgimento della Fiera, debbono essere presentati per iscritto alla Fiera di Genova, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura dalla Fiera medesima.

Su tali reclami decide la Fiera di Genova, a mezzo di organi o persone dalla Fiera di Genova stessa a ciò delegati.

Tutti i provvedimenti emanati dalla Fiera di Genova, in sede di decisione dei reclami di cui sopra, sono immediatamente esecutivi.

**Articolo 48** - Agli effetti del presente regolamento e delle norme complementari, la Fiera di Genova può assumere validi impegni solamente attraverso il suo Presidente o le persone che siano state da lui espressamente delegate per iscritto.

**Articolo 49** - Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Genova.

**Articolo 50** - Il presente regolamento viene redatto, oltre che in quella italiana, in altre lingue. In caso di discordanza tra i vari testi, prevale il testo italiano.

---

Timbro e firma di chi ne ha i poteri